



Allegati:

Oggetto: Risposte a quesiti: nomina di più coordinatori per l'esecuzione

Comunicazione trasmessa solo via email

- A** **Direttori Dipartimenti Prevenzione Aziende U.S.L. Toscana**
(via posta elettronica)
- A** **Componenti Articolazione ex art.67 LR40/2005 Prevenzione, Igiene e Sicurezza Luoghi di Lavoro**
(via posta elettronica)
- p.c.** **Direzione Regionale Lavoro Toscana**
Dr. Giovanni Casale
drl-toscana@lavoro.gov.it

In merito alla richiesta di chiarimenti pervenuta in data 09.06.2009, si forniscono le seguenti indicazioni, così come concordato anche con la Direzione Regionale del Lavoro della Toscana:

Quesito – nomina più coordinatori

In fase di esecuzione di lavori (pubblici o privati) il responsabile dei lavori può nominare più di un Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di cui all'art.89 c. 1 lett. f) del D.Lgs 81/2008, differenziandone le competenze per tipologie di lavori da eseguire (ad esempio opere civili, opere tecnologiche, etc.) ?

Risposta

Si ritiene che non sia possibile nominare più coordinatori per la sicurezza in fase di esecuzione per la stessa opera differenziandone le competenze per tipologie di lavori da eseguire, in quanto i compiti previsti dall'art.92 del DLgs 81/2008, che derivano in massima parte dall'analisi delle interferenze tra le varie tipologie di lavorazioni, per poter essere svolti secondo i principi ispiratori della norma, devono essere in capo ad un unico soggetto.

MM \fv \ms

Il Responsabile del Settore
Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro
ing. Marco Masi